

Data inserimento 13/12/2000

**REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE**

6ALEEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.

N. 37 DEL 30.11.1998

Approvata dal CO.RE.CO nella seduta del 18/12/1998 Prot. n. 8395

INDICE

Istituzione del canone	Articolo 1
Finalità	Articolo 2
Classificazione del Comune di Barbara	Articolo 3
Oggetto	Articolo 4
Concessionario	Articolo 5
Distinzione tra le occupazioni	Articolo 6
Occupazioni abusive	Articolo 7
Occupazioni d'urgenza	Articolo 8
Concessioni	Articolo 9
Modalità per la richiesta delle concessioni	Articolo 10
Modalità per il rilascio delle concessioni	Articolo 11
Licitazione	Articolo 12
Rinnovi e cessazioni	Articolo 13
Modifica o sospensione della concessione	Articolo 14
Revoca della concessione	Articolo 15
Estinzione della concessione	Articolo 16
Obblighi del concessionario	Articolo 17
Criteri per la determinazione della tariffa di base	Articolo 18
Categoria delle località	Articolo 19
Durata delle occupazioni	Articolo 20
Applicazione del canone	Articolo 21
Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti ecc.	Articolo 22
Esclusioni	Articolo 23
Esenzioni	Articolo 24
Riduzioni	Articolo 25
Modifiche tariffarie	Articolo 26
Versamento del canone per le occupazioni permanenti	Articolo 27
Versamento del canone per le occupazioni temporanee	Articolo 28
Riscossione coattiva	Articolo 29
Rimborsi	Articolo 30
Affidamento in concessione del servizio	Articolo 31
Funzionario responsabile	Articolo 32
Sanzioni	Articolo 33

Contenzioso Articolo 34
Abrogazioni Articolo 35
Norme transitorie e finali Articolo 36
Vigilanza del Ministero delle finanze Articolo 37
Rinvio Articolo 38
Entrata in vigore Articolo 39

Articolo 1

Istituzione del canone

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito nel Comune di Barbara il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
 - b) la misura della tariffa;
 - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;

e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

Articolo 3

Classificazione del Comune

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre 1997 risultava assommare a 1461 abitanti, il Comune di Barbara agli effetti della applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1. (fino a 20.000 abitanti), di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 4

Oggetto

1. Oggetto della assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di legge. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 459 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulla quale risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità del canone, si intende

validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata. La assoggettazione al canone delle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

7. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno dei centri abitati, individuate dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Solo per Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

8. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.

9. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendentemente dalla superficie occupata.

Articolo 5 Concessionario

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è l'amministratore.

Articolo 6 Distinzione tra le occupazioni

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:

a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114/1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114/1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;

c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per i periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono.

d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

Articolo 7 **Occupazione abusive**

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:

a) in assenza della prescritta concessione;

b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;

c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;

d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

2. Fatta salva per l'Amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può prevedere direttamente, a spese del possessore a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre gli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni.

Articolo 8 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo n. 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Articolo 9 **Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà

l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvederà il Comune, a spese del concessionario.

Articolo 10

Modalità per la richiesta delle concessioni

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal responsabile del procedimento amministrativo.
2. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita I.V.A. del richiedente.
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita I.V.A., delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi,

devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Articolo 11

Modalità per il rilascio delle concessioni

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera delle leggi 142 e 241 del 1990 e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) a titolo precario, per la durata massima di anni **29(Ventinove)**;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;
 - e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
3. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di trenta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda, qualora non si configuri la licitazione di cui al successivo articolo.
5. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
6. Nel caso di trasferimento della titolarità di un passo carraio, regolarmente concesso, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
7. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

8. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data del rilascio;
- d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

Articolo 12 Licitazione

1. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, la concessione viene rilasciata al richiedente che proporrà la migliore offerta in aumento del canone, indicando la superficie che intende occupare e la tariffa che intende corrispondere per metro quadrato.

2. Il dirigente responsabile del provvedimento deve:

- a) informare i richiedenti del numero delle domande e della superficie disponibile per la concessione;
- b) stabilire un termine perentorio per la presentazione delle offerte in aumento in busta chiusa;
- c) comunicare l'avvenuta definizione della concessione a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno presentato l'offerta in aumento.

3. Nel caso di licitazione la tariffa di base prevista dal presente regolamento è sostituita da quella contenuta nella miglior offerta.

Articolo 13 Rinnovi e cessazioni

- 1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
- 2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente
4. La cessazione volontaria non dà luogo alla restituzione del canone.

Articolo 14

Modifica o sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha emanato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.
7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

Articolo 15

Revoca della concessione

1. Ad insindacabile giudizio della Amministrazione comunale le

concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stese sono subordinate che risultano specificate nell'atto di concessione.

2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;

b) il mancato pagamento del canone di concessione;

c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;

f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;

g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato.

Articolo 16 **Estinzione della concessione**

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Articolo 17

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
 3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;

- b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Articolo 18

Criteri per la determinazione della tariffa di base

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) alla classificazione delle strade;
 - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ;
 - c) alla durata dell'occupazione;
 - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate **nell'allegato B**, che si vuole parte integrante del presente regolamento.
3. La misura della tariffa, determinata per aree e fasce orarie, non può, in

ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore a **lire 500** al metro quadrato o metro lineare.

4. Le frazioni di tariffa sino a lire 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre lire 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.

5. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

Articolo 19

Categoria delle località

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie.

2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole dei dirigenti dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale, sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come "**allegato A.**".

3. Alla prima categoria (Centro Abitato) si applica la tariffa di base.

4. Alla seconda categoria (Zone esterne al centro abitato) si applica la tariffa di base ridotta del 20%.

5. Alla terza categoria (Centro Storico) si applica la tariffa di base ridotta del 50%.

6. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al concessionario

Articolo 20

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, ***con eccezione del primo anno per il quale la obbligazione è riferita a mese.***

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata riferita a giorno o ad ore.

Articolo 21

Applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano *della sede* stradale, Sede stradale come definita dall'Art. 3 punto 46, del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni. intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. *Il Comune può su espressa richiesta dei proprietari e tenendo conto delle esigenze di viabilità esistenti nel territorio comunale, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata di veicoli nell'area antistante gli accessi che per loro caratteristiche non sono considerati "Passi Carrabili" non possedendone i requisiti indicati al comma precedente. Il divieto di utilizzazione dell'area imposto alla collettività a vantaggio del proprietario dell'accesso non può, comunque, estendersi oltre la superficie di 10 (dieci) metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario medesimo. Il canone di tale area di rispetto va operato applicando la tariffa ordinaria prevista per la specifica categoria cui l'area stessa appartiene, ridotta del 50%. Nel caso in cui si verifichi la necessità di vietare la sosta di veicoli anche dalla parte opposta dell'accesso onde poter garantire la possibilità di accesso alla proprietà privata, la superficie richiesta è assoggettata, previo rilascio di apposita concessione, al pagamento del canone con riferimento alla tariffa ordinaria graduabile secondo quanto previsto*

dall'Art. 19 del presente Regolamento. Il divieto di utilizzazione dell'area imposto alla collettività a vantaggio del proprietario dell'accesso non può, comunque, estendersi oltre la superficie di 6 (Sei) metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario medesimo.

7. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 22

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti ecc...

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato nella misura di lire 1.250 per utente.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a lire 1.000.000.

3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, , la misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Quanto previsto dai precedenti commi vale in sede di prima applicazione del canone, intendendosi per tale le prime due annualità, ovvero sino a quando non verrà modificato il presente regolamento con l'applicazione della previsione di cui dell'articolo 63, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 446/1997.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, il canone, modificato secondo quanto previsto dal precedente comma, sarà determinato sulla base di quella minima prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione ridotta del **50%**;

Articolo 23

Esclusioni

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;
- d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
- e) *gli accessi pedonali, con esclusione di quelli realizzati con scalini insistenti su di un'area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o su area privata sulla quale risulti costituita nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. La tariffa da applicare è la tariffa ordinaria graduata secondo quanto previsto dall'Art. 19*
- f) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;
- g) le occupazioni effettuate per la realizzazione di lavori commissionati dal Comune.

Articolo 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione;
- b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi, purché non finalizzate a scopo di lucro;
- c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
- d) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui

sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;

e) le occupazioni temporanee, **di durata non superiore a 48 ore**, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative, sportive, folcloristiche, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi e bevande;

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;

h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;

i) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;

j) le occupazioni effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di **negozi purché la superficie di ogni singola occupazione non superi i 0,2 metri quadrati e che globalmente la somma delle singole occupazioni non superi il metro quadrato**, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

k) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette, purché prive di insegne pubblicitarie;

l) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;

m) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;

n) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 21;

o) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;

p) le occupazioni realizzate con passi carrabili, per cui la tassa sia stata assolta ai sensi del comma II dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi della previgente legislazione di cui al Testo Unico per la Finanza Locale n. 1175 del 1931;

- q) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a **sei ore** continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
- r) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate, ad esclusione di quelle realizzate da privati;
- s) *le occupazioni per la sosta di caravan o roulotte per un periodo non superiore a giorni 3 (tre);*
- t) *le occupazioni realizzate con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 24 ore;*

Articolo 25 **Riduzioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, la tariffa è ridotta del **66%** per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo la tariffa è ridotta del **70%**;
3. *Per i passi carrabili situati nelle zone appartenenti alla 1^a e 2^a categoria (Centro abitato – Esterno al centro abitato) la tariffa è ridotta del 50% per cento.*
Per i passi carrabili situati nella zona appartenente alla 3^a categoria (Centro Storico) la tariffa è ridotta del 50% + 20%;
- a) Costruiti direttamente dal Comune, la superficie eccedente i 9 (nove) metri quadrati viene calcolata in ragione del 10%;
- b) Costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati riduzione del **90%**;
- c) Per distributori di carburanti riduzione del **70%**;
4. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del **50%**.
5. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente Si intendono ricorrenti le occupazioni che si verificano nell'arco dell'anno per un periodo complessivo non inferiore a 30 giorni. la tariffa è ridotta del **50%** per cento.
6. Per le occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante la

tariffa è ridotta del **80%** per cento.

a) La superficie soggetta al pagamento del canone viene calcolata:

- in ragione del 50% fino a 100 mq.;
- In ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq. Fino a 1.000 mq.;
- In ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

7. Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del **70%** per cento.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti, e da operatori che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del **50%** per cento.

9. Per le occupazioni temporanee con durata non inferiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del **50%**.

10. Per le occupazioni con materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, la tariffa è ridotta del **50%**.

11. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale con condutture, cavi ed impianti fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa di L. 10.000. Tale tariffa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tariffa va maggiorata:

- del **30%** per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni;
- del **50%** per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;
- del **100%** per le occupazioni di durata maggiore.

Anche per tali occupazioni temporanee si prevede la graduazione della tariffa con i criteri di cui all'Art. 19 del presente Regolamento;

12. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati è ridotta del **25%**.

13. Le riduzioni sono tra loro cumulabili.

Articolo 26 **Modifiche Tariffarie**

1. 1. Le tariffe di base, previste dall'articolo 18, sono aggiornate, entro il 31 ottobre di ogni anno, con delibera della Giunta Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la

deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. L'aggiornamento ha riguardo al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.
3. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.
4. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

Articolo 27

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, ad eccezione del 1^o anno di occupazione per il quale il canone sarà rapportato a mese.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo Giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune *o del concessionario*, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire per eccesso se è superiore.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a **lire quattro milioni**.

7. Il canone non e dovuto qualora non sia di importo superiore a **lire ventimila**.

Articolo 28

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in, unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo o con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Nel caso di concessioni ricorrenti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo Giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire **tre milioni**.
4. Il canone non e dovuto qualora non sia di importo superiore a lire **diecimila**.

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste **dall'articolo 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988**, n. 43;
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
3. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

Articolo 30

Rimborsi

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 31

Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il comune di Barbara lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Articolo 32

Funzionario responsabile

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:

- a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
 - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
 - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
 - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) gestisce il contenzioso;
 - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Articolo 33

Sanzioni

1. 1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione

redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al **200%** del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al **200%** del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.

6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.

7. Per tardivo pagamento inferiore a 30 giorni dalla scadenza si applica una sanzione pari al **5%** del canone.

8. Per tardivo pagamento superiore a 30 giorni dalla scadenza si applica una sanzione pari al **30%** del canone.

9. Per l'omesso pagamento si applica una sanzione del **30%** del canone.

10. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del **2,5%** per ogni semestre compiuto.

Articolo 34 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Articolo 35

Abrogazioni

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446.
2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico.
3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

Articolo 36

Norme transitorie e finali

1. 1. L'applicazione del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1° gennaio 1999.
2. L'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, *dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali in corso*, fatta salva la facoltà di recesso.
3. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, con domanda in carta semplice e con il pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Articolo 37

Vigilanza del Ministero delle Finanze

1. La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Articolo 38

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e, in particolare - per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, al titolo decimo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge n. 142 dell'8.6.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.